SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 66**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

1986

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1984 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

86A0922

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15:

Fulgorplast, società per azioni, in Collegno (Torino): Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1986.

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona: Obbligazioni-cartelle OO. PP. sorteggiate il 7 febbraio 1986 (estrazione n. 21).

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona: Obbligazioni OO. PP. sorteggiate il 7 febbraio 1986 (estrazione n. 19).

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona: Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1986 (estrazione n. 49).

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1986 (estrazione n. 20).

Istituto italiano di credito fondiario, sezione opere pubbliche, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1986.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1986.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 15% - Serie T » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni «Tasso 15,50% » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 16,50% - Serie Q » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 16,50% - Serie R » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 15% - Serie J » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Cartelle edilizie « Tasso 9% » sorteggiate il 5 febbraio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni indicizzate sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 11,50% » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 10% » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 11,85% » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 12% » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 16,50% - Serie M » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 16,50% - Serie N » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni « Tasso 17% » sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1986.

Belforte, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6% - 1968/1988 - 1ª emissione, 1ª e 2ª tranche » sorteggiate il 5 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10% - 1978/1998 - 6ª emissione, 2ª tranche » sorteggiate il 5 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10% - 1977/1997 - 5ª emissione, 4ª tranche » sorteggiate il 5 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9% - 1975/1995 - 4ª emissione, 4ª tranche » sorteggiate il 5 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12% - 1980/1995 8ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1986.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AZ/83 - Tasso variabile » sorteggiate il 7 febbraio 1986.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AV/83 - 17,50% » sorteggiate il 7 febbraio 1986.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AN/81 - 15% » sorteggiate il 7 febbraio 1986.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AI/80 - 13% » sorteggiate il 7 febbraio 1986.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « V/77 - 12% » sorteggiate il 7 febbraio 1986.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6% - 1967 » sorteggiate il 20 febbraio 1986.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni fondiarie e opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1986; cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 13 febbraio 1986.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9% - 1976/1991 - 30ª emissione » sorteggiate il 4 febbraio 1986.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9% - 1975/1990 - 25ª emissione » sorteggiate il 4 febbraio 1986.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1985, n. 952.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 220, relativo all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente della facoltà di ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

costruzioni aeronautiche II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 275

86G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. 953.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

procedura penale comparata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 273

86G0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **954**.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

pianificazione urbanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 274

86G0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **955**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 169, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fluidodinamica delle macchine;
tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 276

86G0229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68.

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983 (Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8, foglio n. 212, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;

Visto il primo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede il raggruppamento dei pubblici dipendenti in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva e la stipulazione tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale di un solo accordo per ciascun comparto;

Visto l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede l'inclusione in ciascun comparto di dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;

Visto il secondo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che fissa il procedimento per la determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi;

Visto l'accordo raggiunto in data 21 dicembre 1984 fra il Ministro per la funzione pubblica — delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri — e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A. e C.I.S.N.A.L.; accordo cui hanno aderito la C.I.S.A.L. nella stessa data del 21 dicembre 1984 e successivamente la CONF.S.A.L. in data 12 luglio 1985, la C.I.S.A.S. in data 25 luglio 1985 e la CONF.E.D.I.R. in data 31 luglio 1985 e la CONFAIL in data 29 ottobre 1985;

Visto l'accordo integrativo del precedente accordo 21 dicembre 1984 raggiunto fra il Ministro per la funzione pubblica — delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri — e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale il giorno 11 febbraio 1986 con C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. ed il giorno 12 febbraio 1986 con la C.I.S.N.A.L.;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1983, n. 348;

Sentite le regioni, alle quali gli accordi sopra indicati sono stati trasmessi rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;

Viste le comunicazioni degli accordi sopra indicati effettuate al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;

Visto il parere della I sezione del Consiglio di Stato del 15 febbraio 1985;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1985 e del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi ed associazioni;
4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
7) comparto del personale della scuola;
8) comparto del personale dell'università.

Art. 2.

Comparto del personale dipendente dai Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:

il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;

il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 3.

Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato. Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:

degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7;

degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

delle casse conguaglio prezzi;

degli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti pubblici non economici, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 4.

Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:

regioni a statuto ordinario;

enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

comuni;

province;

comunità montane;

consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro dell'interno;

dal Ministro per gli affari regionali;

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;

da un rappresentante dell'Unioncamere;

da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);

da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 5.

Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);

Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

dal Ministro delle finanze;

dal Ministro dei lavori pubblici;

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

dal Ministro dell'interno.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 6.

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:

presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale Galliera di Genova;

ordine mauriziano di Torino.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della sanità;

da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.

6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.

8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

9. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 7.

Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 8.

Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:

il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;

il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'università.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 9.

Comparto del personale delle università

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle università comprende:

il personale delle università e delle istituzioni universitarie;

il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 10.

Procedure di stipulazione degli accordi di comparto

1. Per ciascuno dei comparti individuati nei precedenti articoli si provvederà alla stipulazione di un solo accordo di durata triennale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale indicate nei citati medesimi articoli.

2. Per tutti i comparti di contrattazione collettiva individuati nei precedenti articoli nella stupilazione degli accordi di comparto si applicano le regole procedimentali di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì, in merito al comparto «regioni-enti locali» di cui al precedente art. 4, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 per quanto riguarda gli enti locali; relativamente alle regioni la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni stesse entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 6

NOTE

Note alle premesse:

— Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego. Gli articoli 1 e 26 di detta legge sono riportati nella nota dell'art. 1. Si trascrive l'art. 5 di detta legge:

«Art. 5. *(Comparti).* — I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nellla composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini».

— Il D.P.R. n. 348/1983 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali». Il testo dell'art. 21 è il seguente:

«Art. 21. *(Questioni peculiari di interesse medico).* — Si riconosce che nella materia contrattuale del comparto della sanità esistono questioni peculiari di esclusivo o prevalente interesse del personale medico, quali il tempo pieno ed il tempo definito, l'emergenza medica (guardia e pronta disponibilità), la libera professione, l'attività ambulatoriale specialistica, l'aggiornamento professionale specifico per il medico, le indennità mediche.

La definizione degli istituti di cui sopra in sede di confronto avviene con le rappresentanze sindacali mediche nazionali firmatarie del presente accordo.

Le predette questioni che si configurano in singoli istituti o in aspetti particolari di essi, ai vari livelli di negoziato previsto dalla normativa generale, saranno oggetto di momenti di trattazione specifica da ricondurre successivamente nell'ambito della trattativa generale, quale specificità nella unicità contrattuale».

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo degli articoli 1 e 26 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego):

«Art. 1. *(Ambito di applicazione della legge).* — Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

«Art. 26. *(Disposizioni speciali).* — La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.

Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.

Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

Note all'art. 2:

— La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Il titolo I di detta legge si occupa del personale dei Ministeri. Il quarto comma dell'art. 66 della predetta legge concerne il personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

— Il D.P.R. n. 752/1976 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». Gli articoli 7 e 8 del predetto decreto riguardano i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella provincia di Bolzano e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale nonché l'istituzione di ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia di Bolzano.

Nota all'art. 3:

La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». La tabella allegata alla predetta legge individua gli enti pubblici.

Note all'art. 6:

— La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». L'art. 42 di detta legge stabilisce i criteri ed il procedimento per l'individuazione degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.

— La legge n. 281/1970 reca: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario». L'art. 13 di detta legge prevede la costituzione di una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale.

— Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego. L'art. 6 stabilisce la procedura per la formazione degli accordi e per il loro recepimento in decreto del Presidente della Repubblica. L'art. 12 stabilisce le modalità e le procedure per la definizione degli accordi intercompartimentali. L'art. 14 stabilisce le modalità e la procedura per la definizione degli accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate.

Nota all'art. 7:

La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». La tabella VI allegata a detta legge concerne gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione.

Nota all'art. 10:

Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego. In merito all'art. 6 di detta legge v. nelle note all'art. 6. L'art. 8, ultimo comma, prevede che gli enti locali emanino gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di recepimento all'accordo di comparto. L'ultima parte del comma 2 dell'art. 10 del decreto qui pubblicato riproduce l'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nel testo sostitutivo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, e concerne, per quanto attiene alle regioni, le modalità di recepimento dell'accordo di comparto con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti.

86G0144

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 1986.

Commercializzazione di sementi di riso con requisiti ridotti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27;

Considerato che la produzione di sementi di riso, raccolto nell'anno 1985 conformi alle condizioni di commercializzazione per quanto riguarda il contenuto massimo di grani rossi non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di mercato per la campagna di commercializzazione 1985-86;

Visto l'art. 14, comma quarto, della citata legge n. 1096 relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di sementi aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del mercato delle sementi di riso nella campagna in corso;

Decreta:

Articolo unico

È autorizzata fino al 15 maggio 1986 la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso della categoria «sementi certificate della 2ª riproduzione» con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di 500 grammi, per le seguenti varietà e per il quantitativo massimo a fianco di ciascuno di esse indicato:

Carnaroli q.li 1.150.

Il cartellino ufficiale di certificazione delle suddette sementi deve contenere la dicitura «contenuto massimo in grani rossi 10 per 500 grammi».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A1879

DECRETO 27 febbraio 1986.

Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981 e n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981 e 8 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 23 marzo 1984, che modificano il decreto ministeriale 11 luglio sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1984, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione di piante ospiti di Erwinia amylovora;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, concernente i punti di entrata per l'importazione dei frutti di pompelmo;

Considerata la necessità di recepire la direttiva n. 94/378/CEE del 28 giugno 1984;

Considerata la necessità di apportare delle modifiche alle disposizioni fitosanitarie sulla base di nuove conoscenze scientifiche;

Ritenuta altresì la necessità di unificare le disposizioni fitosanitarie contenute nei citati decreti ministeriali 11 luglio 1980, 24 aprile 1981, 8 marzo 1984 e 18 gennaio 1985;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, compresi i frutti freschi e le sementi;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni;

d) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

e) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

f) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea;

g) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, ad eccezione del caso citato nell'allegato IV, punto 2), e nell'allegato V, punto 7), primo trattino.

Titolo II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 4.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I del presente decreto, qualora si trovino sui vegetali o prodotti vegetali, nonché su altri oggetti.

Art. 5.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II del presente decreto, qualora si trovino su determinati vegetali o prodotti vegetali.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano, nel periodo 16 ottobre-30 aprile di ciascun anno, in caso di leggera contaminazione dei fiori recisi da parte dei seguenti organismi nocivi: Cacoecimorpha pronubana (Hb.); Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 4 non si applicano in caso di leggera contaminazione dei frutti da parte di Quadraspidiotus perniciosus (Comst.); tuttavia si applicano nel periodo 1° maggio-15 settembre qualora il Quadraspidiotus perniciosus sia giovane e mobile.

Art. 8.

L'introduzione, nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione o alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, è subordinata a speciale autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte degli istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 9.

L'introduzione, inoltre, di organismi vivi isolati, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possono essere considerati nocivi, è anch'essa soggetta ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali indicati nell'allegato III e originari dei Paesi ivi specificati.

Art. 11.

I vegetali di cui all'allegato III, punto 14), originari dei Paesi comunitari, nel periodo in cui è consentita l'introduzione, sono ammessi all'importazione su domanda e previa autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo III

DEROGHE

Art. 12.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 5), è ammessa l'importazione di frutti di:

a) clementine dalla Corsica, nel periodo 15 novembre-31 gennaio;

b) pompelmi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno.

Art. 13.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 15), è ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi di:

1) drupacee: da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° dicembre-31 marzo;

2) pomacee:

a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di San Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° marzo-15 maggio;

b) dalla Nuova Zelanda nel periodo 1° aprile-15 giugno;

3) uva da tavola: da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di San Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° febbraio-15 giugno.

Art. 14.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 16), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante di Fragaria, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti e indicati nell'allegato IV del presente decreto.

Art. 15.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), sono ammessi all'importazione i frutti di ananas da tutti i Paesi esteri nel periodo 1° ottobre-31 maggio.

Art. 16.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18), sono ammessi all'importazione i frutti di meloni e cocomeri originari di Cipro, Egitto ed Israele, nel periodo 1° aprile-10 giugno.

Art. 17.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 19), sono ammessi all'importazione da tutti i Paesi terzi, i frutti di pomodoro, melanzana e peperone nel periodo 1° dicembre-31 marzo.

Titolo IV

IMPORTAZIONE SEMI PIANTE FORAGGERE

Art. 18.

Le sementi di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

L'importazione delle sementi di piante foraggere riscontrate inquinate può essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504.

L'importazione delle sementi di cui al comma precedente è ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi, risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo comma del presente articolo.

Titolo V

CERTIFICATI FITOSANITARI

Art. 19.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, conforme al modello riprodotto nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali della F.A.O., rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese d'origine.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al comma precedente del presente articolo, nonché i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese d'origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare, per quanto possibile:

a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I;

b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

Sui certificati fitopatologici che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di Paesi terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la dichiarazione supplementare che i requisiti particolari che li riguardano e specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati.

Art. 20.

1) Quando i vegetali, prodotti vegetali o le altre voci indicati nell'allegato V e menzionati anche nell'allegato IV, ad eccezione dei punti 1), 3*b*), 4*b*), 5) e 6) di quest'ultimo allegato, prima della loro introduzione nel territorio della Repubblica italiana sono stati immagazzinati in un Paese diverso da quello di origine o hanno

subito una modificazione dei loro imballaggi, senza però essere stati esposti ad una contaminazione di organismi nocivi, essi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonché da un certificato fitosanitario di riesportazione, rilasciato dal Paese di provenienza, conforme al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali della F.A.O.

2) Gli altri vegetali, prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V devono, nell'ipotesi prevista nel punto precedente, essere accompagnati sia da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, sia da un certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di provenienza, oppure da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 21.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso da quello di origine o hanno subito una modificazione degli imballaggi e sono stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, essi debbono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese d'origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonché da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 22.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione in Italia, successivamente in più Stati e se, in tale occasione, sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, essi devono essere accompagnati dai seguenti documenti:

a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o sua copia conforme autenticata, quando si tratta di una importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci visti all'art. 20, punto 1);

b) ultimo certificato fitosanitario o sua copia conforme autenticata;

c) ultimo certificato di riesportazione;

d) certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di origine o loro copie conformi autenticate.

Art. 23.

Le disposizioni previste agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono ugualmente valide per i lotti frazionati dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V del presente decreto.

Art. 24.

1) I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V e introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono recare il nome e l'indirizzo esatto del destinatario residente sia in Italia che nel Paese membro.

2) In deroga alle disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo, il certificato fitosanitario rilasciato per l'importazione delle patate, deve, se si tratta di un'importazione diretta, recare il nome e l'indirizzo del destinatario residente in Italia.

Se si tratta di patate immagazzinate in uno o più Paesi, diversi dal Paese di origine, l'ultimo certificato fitosanitario o l'ultimo certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di provenienza, deve recare il nome e l'indirizzo esatto del destinatario residente in Italia.

Art. 25.

I certificati fitosanitari che accompagnano le merci devono recare il timbro dell'ufficio doganale di entrata che indichi il nome di tale ufficio come pure la data di entrata.

Art. 26.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione non devono essere compilati più di quattordici giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato esportatore o riesportatore. Tali certificati devono essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e non devono presentare alcuna correzione o cancellatura.

Titolo VI

ESPORTAZIONE E TRANSITO

Art. 27.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di origine italiana, così come quelli originari e in provenienza dagli altri Paesi diversi dall'Italia, ma qui immagazzinati, devono, al momento dell'esportazione, rispondere alle esigenze fitosanitarie del Paese importatore.

Art. 28.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci possono essere ammessi al transito nel territorio della Repubblica italiana, senza dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione che i loro imballaggi o i loro confezionamenti siano tali da escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi.

Nei confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del bacino mediterraneo, in transito nel porto di Trieste, si consente la rilavorazione dei frutti stessi.

Titolo VII

FUMIGAZIONE

Art. 29.

I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 16. e 17., quando sono originari di Paesi ove è nota la presenza del Quadraspidictus perniciosus, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad appropriato

trattamento di fumigazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario.

Sono esenti da fumigazione:

a) i vegetali originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti direttamente da questi Paesi;

b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni dal Quadraspidiotus perniciosus, la cui lista sarà annualmente redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) le parti di piante per uso ornamentale;

d) i frutti e le sementi.

Art. 30.

I frutti di ananas, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere sottoposti nei Paesi di origine ad appropriato trattamento di disinfestazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario.

Art. 31.

I cereali in granella, qualora siano infestati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato II, lettera *a*), che li riguardano, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere sottoposti ad appropriato trattamento di disinfestazione, che dovrà essere indicato nel certificato fitosanitario.

Art. 32.

I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre a trattamento di disinfestazione e di disinfezione i vegetali e i prodotti vegetali in importazione nonché i loro imballaggi, solo quando su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti organismi nocivi diversi da quelli specificati negli allegati I e II del presente decreto, fatta salva l'eccezione di cui al precedente articolo.

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE E PUNTI DI ENTRATA

Art. 33.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi all'importazione — fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 — debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI e negli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il certificato d'importazione dovrà essere rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci.

Art. 34.

La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, può aver luogo, altresì, presso:

a) le dogane ferroviarie di:

Torino, per la merce transitante da Modane;

Milano, per la merce transitante da Domodossola, Luino e Chiasso;

Bolzano, per la merce transitante da Fortezza e San Candido;

Udine, per la merce transitante da Pontebba;

Trieste, per la merce transitante da Villa Opicina;

b) le dogane stradali di:

Albenga, per la merce transitante da Ponte S. Luigi;

Susa, per la merce transitante dal traforo Frejus-Freney.

Art. 35.

La visita fitosanitaria ai pacchi postali contenenti vegetali e prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, può aver luogo presso qualunque dogana, a condizione che gli imballaggi o le confezioni siano tali da escludere qualsiasi fuoriuscita e diffusione di organismi nocivi.

Art. 36.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, per particolari esigenze, l'importazione dei vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, anche attraverso punti di entrata diversi da quelli previsti nell'allegato VI e nell'art. 34.

Titolo IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali e prodotti vegetali trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero e con qualsiasi mezzo.

Art. 38.

Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione da parte di organismi nocivi, gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio possono accordare, comunicandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni fitosanitarie, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e prodotti vegetali provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purché vengano utilizzati, anche per la piantagione, in locali o in aziende agricole situati nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.

Art. 39.

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali di cui è proibita l'importazione ai sensi del presente decreto, potrà essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica nei casi previsti dalla direttiva CEE n. 77/93 del 21 dicembre 1976, solamente ad istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 40.

Sono abrogati i decreti ministeriali 11 luglio 1980, 24 aprile 1981, 23 dicembre 1983, 8 marzo 1984 e 18 gennaio 1985, citati nelle premesse.

E altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI E VIETATA L'INTRODUZIONE

a) *Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:*

1. Aleurocanthus woglumi Ashby;
2. Amauromyza maculosa (Malloch);
3. Anastrepha fraterculus (Wied.);
4. Anastrepha ludens (Loew);
5. Arrhenodes minutus Drurv;
6. Busseola fusca (Hamps.);
7. Cacoecimorpha pronubana (Hb.);
8. Ceratitis capitata (Wied.);
9. Conotrachelus nenuphar (Herbst);
10. Dacus dorsalis Hendel;
11. Dialeurodes citri (Ashm.);
12. Diaphorina citri (Kuway);
13. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.;
14. Gonipterus scutellatus (Gyll.);
15. Helicoverpa armigera Hübner (= Heliothis zea Pod.);
16. Hvlurgopinus rufipes Eichh.;
17. Hyphantria cunea (Drury);
18. Iridomyrmex humilis Mayr;
19. Laspeyresia molesta (Busck);
20. Liriomyza huidobrensis (Blanchard);
21. Liriomyza sativae (Blanchard);
22. Phorocantha semipunctata (F.);
23. Popillia japonica Newman;
24. Pseudaulacaspis pentagona (Targ.);
25. Pseudococcus comstocki (Kuw.);
26. Pseudopityophthorus pruinosus Eichh.;
27. Pseudopityophthorus minutissimus Zimm.;
28. Rhagoletis cingulata (Loew);
29. Rhagoletis fausta (Osten Sacken);
30. Rhagoletis pomonella (Walsh);
31. Scaphoideus luteolus Van Duz.;
32. Scolytus multistriatus (Marsh.);
33. Scolytus scolytus (F.);
34. Spodoptera littoralis (Boisd.);
35. Spodoptera litura (F.);
36. Toxoptera citricida (Kirk.);
37. Trioza erithreae Del Guercio.

b) *Organismi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo, qualora non sia dimostrata la loro morte:*

1. Globodera pallida (Stone) Mul. et Stone;
2. Globodera rostochiensis (Woll.) Mul et Stone;
3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.).

c) *Batteri:*

1. Aplanobacter populi Ridé;
2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt et Burkh.;
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
4. Xanthomonas citri (Hasse) Dowson.

d) *Crittogame:*

1. Angiosorus solani Thirum. et O' Brien (syn. Thecaphora solani Barrus);
2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt;
3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau;
4. Chrysomyxa arcrostaphyli Diet.;
5. Cronartium comptoniae Arthur;
6. Cronartium fusiforme Hedgc. et Hunt ex Cumm;
7. Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;
8. Cronartium ribicola J. C. Fischer;
9. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf;
10. Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen et Sydow;
11. Diplodia natalensis P. Evans;
12. Elsinoe Fawcettii Bitanc. et Yenkins;
13. Endocronartium harknessii (Y. P. Moore) Y Hiratsuka (syn. peridermium harknessii (Y. P. Moore);
14. Endothia parasitica (Murrill) P. J. et H. W. Anderson;
15. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito;
16. Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.;
17. Melampsora farlowii (Arthur) Davis;
18. Melampsora medusae Thüm (Syn M. albertensis Arthur);
19. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck);
20. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru;
21. Poria Weirii Murr;
22. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

e) *Virus e micoplasmi:*

1. Virus nocivi ed organismi nocivi simili ai virus dotati di azione patogena nei confronti di Cydonia, Mill., Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill, Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.:
   - *a)* Apple proliferation mycoplasm;
   - *b)* Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;
   - *c)* Cherry raspleaf virus (American);
   - *d)* Peach mosaic virus (American);
   - *e)* Peach phony rickettsia;
   - *f)* Peach rosette mycoplasm;
   - *g)* Peach Yellows micoplasm;
   - *h)* Pear decline mycoplasm;
   - *i)* Plum line pattern virus (American);
   - *k)* Raspberry leaf curl virus (American);
   - *l)* Sharka virus;
   - *m)* Strawberry latent "C" virus;
   - *n)* Strawberry vein-banding virus;
   - *o)* Strawberry witches' broom pathogen;
   - *p)* X-disease mycoplasm;
   - *q)* Altri virus ed organismi patogeni simili ai virus, dei quali non è attestata l'esistenza nella Comunità.
2. Virus e micoplasmi della patata (Solanum tuberosum L.):
   - *a)* potato yellow dwarf virus;
   - *b)* potato yellow vein virus;
   - *c)* altri virus nocivi e micoplasmi purché inesistenti nella Comunità;
3. Virus degli agrumi (Citrus L.);
4. Rose Wilt;
5. Potato spindle tuber viroid;
6. Tomato ring spot virus;
7. Virus nocivi e micoplasmi della vite (Vitis L. partim);
8. Necrosi del floema dell'olmo (Ulmus L.).

f) *Fanerogame:*

Arceuthobium spp. (specie non europee).

ALLEGATO II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI.

a) *Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo*

Specie	Oggetto della contaminazione
1) Acari del gruppo Acarus sirus L.	Cereali in granella
2) Aleurotrixus floccosus (Mask.)	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.) ad eccezione delle sementi
3) Anarsia lineatella Zell.	Ribes L. e Rubus L., ad eccezione dei frutti, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.
4) Cathartus quadricollis Guèr	Cereali in granella
5) Diarthoronomyia Chrysanthemi Ahlb.	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
6) Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiore e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
7) Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di Allium porrum L. e di Allium cepa L., di Allium schoenoprasum destinati alla piantagione, bulbi da fiore e sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
8) Eurytoma amygdali End.	Frutti e sementi di mandorli (Prunus amygdalus Batsch)
9) Gracilaria azaleella Brants	Azalee (Rhododendron L. partim)
10) Lampetia equestris F.	Bulbi da fiore
11) Leucaspis japonica Ckll	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L., Malus Mill e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12) Liriomyza trifolii (Burgess)	Vegetali di Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Chrysanthemum, Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus caryophyllus, Gerbera Cass, Gypsophila L., Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad esclusione delle sementi
13) Oryzaephilus mercator Fauv	Cereali in granella
14) Phthorimaea operculella (Zell.)	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
15) Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson e Kaplam.)	Vegetali di Araceae, Citrus, Fortunella, Swingle, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana P. Mill., Poncirus Raf., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
16) Radopholus similis (Cobb) Thorne (Stricto sensu)	Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, con radici o terreno di coltura aderente o associato
17) Rhagoletis cerasi L.	Frutti di ciliegi (Prunus avium L. e Prunus cerasus L.)
18) Scolytidae delle conifere	Legname di conifere (Coniferae) con corteccia originario di Paesi extraeuropei
19) Sitophilus zeamais Motsch	Cereali in granella
20) Trogoderma granarium Everst	Cereali in granella
21) Unaspis yanonensis Kuw	Vegetali di agrumi (Citrus L. Fortunella L., Poncirus L.) destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi
22) Viteus vitifolii (Fitch.)	Viti (Vitis L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi

b) *Batteri*

Specie	Oggetto della contaminazione
1) Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows	Sementi di fagioli (Phaseolus vulgaris L. e Dolichos Jacq.) destinati alla piantagione
2) Corynebacterium insidiosum (McCull.) Jensen	Sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
3) Corynebacterium michiganense (E. F. Sm.) Jensen	Pomodori (Solanum lycopersicum L.) ad eccezione dei frutti
4) Erwinia chrysanthemi Burkh et al. (syn. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers)	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
5) Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr et Burkh	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
6) Pseudomonas gladioli Severini (syn. P. marginata (Mc Cull. Stapp)	Bulbi di gladiolo (Gladiolus Tourn. ex L.) e di fresia (Freesia Klatt)
7) Pseudomonas pisi (Sackett)	Sementi di piselli (Pisum sativum L.)
8) Pseudomonas solanacearum (E. F. Sm.) Jensen	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.) nonché pomodori (Solanum lycopersicum L.) e melanzane (Solanum melongena L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi
9) Pseudomonas woodsii (E. F. Sm.) Stev.	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
10) Xanthomonas campestris p. v. pruni (E. F. Smith) Gye	Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11) Xanthomonas fragariae Kennedy et King	Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12) Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dows.	Pomodori (Solanum lycopersicum L.) ad eccezione dei frutti

c) *Crittogame*

Specie	Oggetto della contaminazione
Ascochyta chlorospora Speg.	Mandorli (Prunus amygdalus Batsch), destinati alla riproduzione e frutti, incluso il pericarpo esterno o parte di esso
Atropellis spp.	Pinus L.
Corticium salmonicolor	Agrumi (Citrus L.)
Cryptosporiopsis curvispora (Pk) Gremmen	Meli (Malus pumila Mill.)
Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi et Gullino (syn. Mycosphaerella ligulicula Baker et al.)	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn ex L. partim)
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. gladioli (Massey) Snyd. et Hans.	Bulbi di fresia (Freesia Klatt), di gladiolo (Gladiolus Tourn. ex L.), di croco (Crocus L.) e di Iris (Iris L.)

Specie	Oggetto della contaminazione
Gleosporium limetticola Clausen	Agrumi (Citrus L.)
Guignardia baccae (Cav.) Jacz.	Vite (Vitis L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ovulinia azaleae Weiss.	Azalee (Rhododendron L. partim)
Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema	Tuberi-seme di patate provenienti dai Paesi esterni alla comunità
Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, purché questo organismo nocivo abbia provocato una contaminazione più che leggera di imputridimento secco	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), esclusi i tuberi-seme di patata, le patate primaticce e le patate destinate all'immediata trasformazione industriale
Phythoophothora fragariae Hickman	Piante di fragola (Fragaria Tourn. ex L.) ad eccezione dei frutti e delle sementi
Puccinia Horiana P. Henn	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
Puccinia pelargonii-zonalis Doidge	Gerani (Pelargonium l'Herit. partim)
Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm	Bulbi da fiore
Sclerotinia convoluta Drayt.	Rizomi di Iris (Iris L.)
Septoria gladioli Pass.	Bulbi da fiore
Stromantinia gladioli (Drat.) Whet.	Bulbi da fiore
Uromyces spp.	Gladioli (Gladiolus Tourn. ex L.)
Verticillium alboatrum Reinke et Berth.	Luppolo (Humulus lupulus L.)

d) *Virus ed organismi patogeni simili ai virus*

Specie	Oggetto della contaminazione
Arabis mosaic virus	Fragole (Fragaria Tourn. ex L.) more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Beet curl top virus	Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Beet leaf curl virus	Barbabietole (Beta vulgaris L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Black raspberry latent virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Cherry leaf roll virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Cherry necrotic rusty mottle virus	Ciliegi (Prunus avium L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Chrysanthemum stunt viroid	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi
Little cherry pathogen	Amareni (Prunus cerasus L.), ciliegi (Prunus avium L.), ciliegi ornamentali (Prunus incisa Thumb.; Prunus sargentii Rehd.; Prunus serrula Franch; Prunus serrulata Lindl.; Prunus speciosa (Koidz) Ingram; Prunus subhirtella Miq.; Prunus yedoensis Matsum), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi extraeuropei
Prunus necrotic ring-spot virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Raspberry ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Stolbur pathogen	Solanacee, destinate alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Strawberry crinkle virus	Fragole (Fragaria Tourn L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry latent ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry yellow edge virus	Fragole (Fragaria Tourn L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato black ring virus	Fragole (Fragaria Tourn L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato spotted wilt virus	Tuberi di patata (Solanum tuberosum L.)

ALLEGATO III

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE

Descrizione	Paesi di origine
1) Vegetali di Abies Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
2) Vegetali di Larix Mill., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale e dell'Asia
3) Vegetali di Tsuga Carr. e Pseudotsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4) Vegetali di Populus L. e Quercus L. con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
5) Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.), ad eccezione delle sementi	Tutti i Paesi
6) Vegetali di Eucalipto (Eucalyptus l'Herit.) ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per ornamento	Tutti i Paesi
7) Corteccia isolata di Castanea Mill.	Tutti i Paesi
8) Corteccia isolata di Conifere (Coniferae)	Paesi extraeuropei
9) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.	Paesi dell'America settentrionale, Romania, Unione Sovietica
10) Corteccia isolata di Populus L.	Continente americano
11) Vegetali della specie di Solanum L. a tuberi, destinati alla piantagione ad eccezione dei tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)	Tutti i Paesi

Descrizione	Paesi di origine
12) Corteccia isolata di olmo (Ulmus L.)	Tutti i Paesi
13) Vegetali di Cotoneaster (B. Ehrh.) Med., Crataegus L., Sorbus aria L. Stranvaesia davidiana Deche, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi comunitari
14) Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. J. Roem., Pyrus L., Sorbus L. diverso dal Sorbus intermedia L., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, dal 16 aprile al 31 ottobre	Paesi comunitari
15) Vegetali dei generi: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster B. Ehrh, Crataegus L. Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. J. Roem., Pyrus L. Rosa L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl., Vitis L., ad eccezione delle sementi, dei fiori recisi del genere Rosa L. nonché dei frutti di drupacee e pomacee originari di Paesi europei	Paesi terzi
16) Vegetali di Fragaria, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
17) Frutti di ananas	Tutti i Paesi
18) Frutti di meloni e cocomeri nel periodo 1° aprile-30 novembre	Paesi extraeuropei
19) Vegetali di solanacee, ad eccezione dei tuberi e semi	Paesi terzi
20) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), ad esclusione di quelli ufficialmente classificati come tuberi-seme di patate ai sensi della direttiva 66/403/CEE	Senza pregiudizio dei requisiti particolari applicabili ai tuberi ai sensi dell'allegato IV: Turchia, URSS e Paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria e Tunisia
21) Terreno di coltura come specificato nell'Allegato V	Turchia, URSS, e Paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Israele, Malta, Marocco, Tunisia

---

ALLEGATO IV

REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI

Descrizione	Requisiti particolari
1. Legname di conifere (Coniferae), originario di Paesi extraeuropei	Il legname è scortecciato, oppure è provato, mediante l'apposizione sul legno o sul suo imballaggio, in conformità degli usi commerciali correnti, di un marchio «Kiln-dried», «K. D.» o di altro marchio internazionalmente riconosciuto, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura
2. Legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, di Castanea e di Quercus, originario dei Paesi dell'America settentrionale	Il legname è scortecciato, e: *a)* il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda *b)* oppure constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca *c)* oppure constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda
3. Legname di Castanea e di Quercus originario della Romania e dell'URSS	*a)* Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Ophiostoma roboris è Endothia parasitica, oppure *b)* il legname è scortecciato, e: *aa)* il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure *bb)* constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure *cc)* constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda
4. Legname di Castanea e di Quercus originario di Paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	*a)* Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica, oppure *b)* il legname è scortecciato
5. Legname di Populus originario dei Paesi d'America	Il legname è scortecciato
6. Legname di Ulmus	Il legname è scortecciato
7. Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., originaria di Paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica
8. Vegetali di Castanea:	
a) originari di tutti i Paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari di Paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
9. Vegetali di Pinus ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di Paesi europei	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Cronartium quercuum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
10. Vegetali di Populus ad eccezione dei frutti e delle sementi:	
a) originari di tutti i Paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Mycosphaerella populorum (Septoria musiva) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Descrizione	Requisiti particolari
b) originari di Paesi del continente americano	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Hypoxylon pruinatum, di Melampsora medusae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
11. Vegetali di Pseudotsuga ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari dei Paesi dell'Asia	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Guignardia laricina dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
12. Vegetali di Pseudotsuga e di Larix, ad eccezione dei frutti e delle sementi originari dei Paesi dell'America	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Melampsora medusae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
13. Vegetali di Quercus:	
a) originari di tutti i Paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica o di Cronartium quercuum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari dei Paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale: — che non sono stati osservati sintomi di Cronartium fusiforme dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze — e che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
14. Vegetali di Ulmus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari dei Paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di necrosi del floema dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
15. Vegetali di Ulmus e di Zelkova, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis ulmi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
16. Vegetali di Chaenomeles, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, Symphoricarpus ad esclusione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da Paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	*a)* Constatazione ufficiale che: — sono applicate le disposizioni della direttiva 69/466/CEE o, nel caso di Paesi terzi — misure riconosciute equivalenti, conformemente alla procedura dell'art. 16 (direttiva 77/93/CEE) e — i vegetali sono originari di regioni riconosciute indenni da Quadraspidiotus perniciosus, conformemente alla procedura dell'art. 16 (direttiva 77/93/CEE), e non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi, oppure: — non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadaraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi e i vegetali sono stati sottoposti, al momento idoneo, ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, secondo un metodo approvato conformemente alla procedura dell'art. 16 (direttiva 77/93/CEE) o, in mancanza di tale approvazione, conformemente a quanto prescritto dallo Stato membro di introduzione e *b)* Se non si è effettuata la fumigazione o altro trattamento conformemente alla lettera *a)*, terzo trattino, i vegetali sono stati sottoposti a tale fumigazione o tale trattamento in un luogo approvato dai servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi interessati
17. Vegetali di Amelanchier, Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha, Rosa, Salix, Spiraea, Syringa, Tilia, Ulmus, ad esclusione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da Paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	Constatazione ufficiale che sono applicate le disposizioni della direttiva 69/466/CEE o — nel caso di Paesi terzi — misure riconosciute equivalenti conformemente alla procedura dell'art. 16 (direttiva 77/93/CEE) e: — constatazione ufficiale che non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi oppure: — nel caso di Rosa, i vegetali sono stati sottoposti ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, ove previsto da un accordo dei servizi ufficiali per la produzione dei vegetali dei Paesi interessati, secondo un metodo è in un luogo determinati in tale accordo
18. Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia, Stranvaesia destinati alla piantagione, ad esclusione delle sementi	Constatazione ufficiale che: — i vegetali sono originari di Paesi o regioni riconosciuti indenni da Erwinia amylovora, conformemente alla procedura dell'art. 16 (direttiva 77/93/CEE) oppure: — non è stato osservato alcun sintomo di Erwinia amylovora nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
19. Vegetali di Araceae, Citrus Fortunella, Marantaceae, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associata, originari o provenienti da Paesi terzi	Fatti salvi i divieti di cui al presente decreto, constatazione ufficiale che: — i vegetali sono originari e provenienti da Paesi riconosciuti indenni da Radopholus citrophilus e *Radopholus similis* oppure: — campioni rappresentativi di terra e di radici del campo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus citrophilus e Radopholus similis e sono risultati indenni da tali organismi nocivi in occasione di dette prove

Descrizione	Requisiti particolari
20. Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari e provenienti da uno Stato membro	Constatazione ufficiale: — non è stata osservata alcuna contaminazione da Radopholus similis nel campo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo oppure: — il terreno e le radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda il Radopholus similis e sono risultati indenni da tale organismo nocivo in occasione di dette prove
21. Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria (Tourn) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi sulla specie in causa Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — Per Fragaria (Tourn.) L.: Phytophthora fragariae Hickman Arabis mosaic virus Raspberry ringspot virus Strawberry latent ringspot virus Xanthomonas fragariae Kennedy et King Tomato black ring virus — Per Prunus L.: Apricot chlorotic leafroll mycoplasm Xanthomonas campestris p.v. pruni (E. F. Smith) Dye — Per Prunus avium L.: Cherry necrotic rusty mottle virus — Per Rosa L.: Rose wilt virus — Per Rubus L.: Arabis mosaic virus Raspberry ringdpot virus Strawberry latent ringspot virus Tomato black ring virus — Per tutte le specie: Organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera *e)*, punto 1 (q)	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
22. Vegetali di Cydonia oblonga Mill., Pyrus communis L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di pear decline mycoplasm	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 21, constatazione ufficiale che negli ultimi tre periodi vegetativi completi in loco, si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione e dei suoi immediati dintorni che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da pear decline mycoplasm
23. Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa dei sottoelencati organismi nocivi: Strawberry «C» virus Strawberry vein-banding virus Strawberry witches' broom pathogen Strawberry yellow edge virus Strawberry crinkle virus	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 17, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rilevatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rilevatisi esenti dai suddetti organismi all'atto di tali controlli *b)* che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al presente punto, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
24. Vegetali di Malus pumila (Willd.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza dell'apple proliferation mycoplasm	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 21 o 25, constatazione ufficiale: 1) che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da apple proliferation mycoplasm 2) ovvero: *a)* che i vegetali escluse le piantine ottenute dal seme: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno l'apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rilevatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno l'apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli *b)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'apple proliferation mycoplasm né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

Descrizione —	Requisiti particolari —
25. Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Malus Mill Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: Cherry raspleaf virus (American) Tomato ringspot virus	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 21 o 24, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli *b)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 25, né sui vegetali del campo di produzione ne sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
26. Vegetali delle seguenti specie di Prunus, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa del Sharka virus: Prunus Amygdalus Batsch Prunus Armeniaca L. Prunus blireiana André Prunus brigantina Vill. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus cistena Hansen Prunus curdica Fenzl. and Fritsch. Prunus domestica ssp. domestica L. Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. Prunus glandulosa Thunb. Prunus holosericea Batal. Prunus hortulana Bailey Prunus japonica Thunb. Prunus Mandshurica (Maxim.) Koehne Prunus marittima Marsh. Prunus nume Sieb. and Zucc. Prunus nigra Ait. Prunus persica (L. Batsh.) Prunus salicina Prunus sibirica L. Prunus simonii Carr. Prunus spinosa L. Prunus tomentosa Thunb. Prunus triloba Lindl. Altre specie di Prunus sensibili al Sharka virus	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 21 o 27, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali escluse le piantine ottenute dal seme: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka, mediante appropriati indicatori o metodi equivalenti e rilevatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno il Sharka virus, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli *b)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Sharka virus ne sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze *c)* che si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni simili ai virus
27. Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione: *a)* originari di Paesi nei quali si è avuta notizia della comparsa di determinati organismi nocivi su Prunus L. *b)* ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi *c)* ad eccezione delle sementi, originari di Paesi extraeuropei, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — per il caso di cui alla lettera *a*): Tomato ringspot virus — per il caso di cui alla lettera *b*): Cherry raspleaf virus (American) Peach mosaic virus (American) Peach phony richetsia Peach rosette mycoplasm Peach yellows mycoplasm Plum line pattern virus (American) Xdidease mycoplasm — per il caso di cui alla lettera *c*): Little cherry pathogen	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 21 o 26 constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali: — hanno ottenuto i certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate; sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli *b)* che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 27 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
28. Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione: *a)* originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Rubus L. *b)* ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — per il caso di cui alla lettera *a*): Tomato ringspot virus Black raspberry latent virus Cherry leafroll virus Prunus necrotic ringspot virus — per il caso di cui alla lettera *b*): Raspberry leaf curl. virus (American)	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 21: *a)* che i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova *b)* constatazione ufficiale *aa)* che i vegetali: — hanno ottenuto i certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli *bb)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non siano stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 28 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle sue immediate vicinanze

Descrizione	Requisiti particolari
29. Vegetali di Vitis, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da mycoplasmi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
30. Tuberi di Solanum tuberosum originari della Comunità	Constatazione ufficiale che le disposizioni comunitarie di lotta contro il Corynebacterium sepedonicum e il Synchitrium endobioticum sono state osservate
31. Tuberi di solanum tuberosum originari dei Paesi terzi	Constatazione ufficiale che i tuberi: — sono originari di regioni note per essere esenti da Synchitrium endobioticum di razze diverse da quella comune europea — che dall'inizio di un periodo appropriato non è stato rilevato alcun sintomo di Synchitrium endobioticum ne sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze, e — che nel Paese d'origine sono state rispettate le disposizioni equivalenti a quelle comunitarie relative alla lotta contro il Corynebacterium sepedonicum, conformemente alla procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, se l'apparizione del Corynebacterium sepedonicum è nota in tale Paese
32. Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle varietà ufficialmente ammesse in uno o piu Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE	Constatazione ufficiale che i tuberi: — appartengono a selezioni avanzate — sono prodotti nella Comunità e — provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati, sono risultati esenti da organismi nocivi all'atto di tali controlli
33. Tuberi di Solanum tuberosum ad eccezione delle patate di primizia, originari dei Paesi d'America e dei Paesi terzi ove e noto il manifestarsi del Potato spindle tuber viroid	Soppressione della facoltà germinativa
34. Tuberi-seme di Solanum tuberosum	Constatazione ufficiale che i tuberi-seme di Solanum tuberosum sono originari di un campo di produzione esente da Globore rostochiensis e da Globotera pallida
35. Vegetali di solanacee destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Stolbur dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
36. Vegetali di Humulus lupulus ad eccezione delle sementi e del luppolo raccolto	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Verticilium albo-atrum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
37. Vegetali di Chrysanthemum ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi esenti da Chrysanthemum stunt viroid, all'atto di test virologici o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysantemum stunt viroid, all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura *b)* che il certificato ufficiale non è stato rilasciato piú di 48 ore prima del momento dichiarato della spedizione dal campo di produzione *c)* che i vegetali e le talee provengono da ditte: — ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi che precedono la spedizione e in cui non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana durante tale periodo — e nelle cui immediate vicinanze non si e avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana durante i tre mesi che precedono la spedizione *d)* che nel caso di talee senza radici non e apparso alcun sintomo di Didymella chrysanthemi né sulle talee né sui vegetali da cui provengono le talee o che, nel caso di talee con radici, non si è osservato alcun sintomo di Didymella chrysanthemi ne sulle talee né nell'ambiente circostante
38. Vegetali di Dianthus caryophyllus ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: — che i vegetali provengono da varietà di origine risultante esenti da Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii e Phialophora cinerescens all'atto di esami ufficialmente riconosciuti, effettuati negli ultimi due anni — che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi degli organismi nocivi summenzionati dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
39. Vegetali di Gladiolus	Constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono originari di un Paese noto per essere esente da Uromyces spp. o *b)* che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Uromyces spp. dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
40. Bulbi di Tulipa e di Narcisus	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
41. Vegetali di Pelargonium X hortorum (compreso il P. zonale) e di P.X. domesticum ad eccezione delle sementi, destinati ad essere piantati, originari di Paesi nei quali è noto il manifestarsi di Tomato ringspot virus:	
a) nei quali non sono apparsi lo Xiphinema americanum o altri vettori del virus Tomato ringspot e	Constatazione ufficiale che i vegetali: *a)* provengono direttamente da vivai non contaminati da Tomato ringspot virus *b)* o sono della quarta generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal Tomato ringspot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti

Descrizione —	Requisiti particolari —
b) nei quali è noto il manifestarsi dello Xiphinema americanum o di altri vettori del Tomato ringspot virus	Constatazione ufficiale che i vegetali: *a)* provengono direttamente da vivai non contaminati dal Tomato ringspot virus né nel suolo né sui vegetali *b)* sono della seconda generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal Tomato ringspot virus all'atto di test virologico ufficialmente riconosciuto
42. Vegetali di Chrysanthemum, Dianthus e Pelargonium ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: *a)* che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Bois.) o Spodoptera litura (F.) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, o *b)* che i vegetali hanno subito un trattamento atto a proteggerli da detti organismi
43. Vegetali di Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dentranthema Dianthus caryophilus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum lycopersicum, destinati alla piantagione, ad esclusione delle sementi, originari di uno Stato membro o di Paesi terzi nei quali è stato constatato, conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, che non è nota la presenza di: — Amauromyza maculosa o — Liriomyza huidobrensis o — Liriomyza sativae o — Liriomyza trifolii oppure, in caso di presenza di Lyriomyza trifolii, che sono applicate misure equivalenti a quelle prese dalla Comunità	Constatazione ufficiale: — che non è stata osservata alcuna contaminazione da Liriomyza trifolii sui vegetali nel campo di produzione in occasione di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto — o che i vegetali o, in caso di talee, le piante madri, sono stati sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente riconosciuto e verificato comprendente un trattamento appropriato per eradicare la Liriomyza trifolii sui vegetali
44. Vegetali di Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dendranthema Dianthus caryophyllus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum lycopersicum, destinati alla piantagione, ad esclusione delle sementi, originari di Paesi d'America o di altri Paesi terzi diversi da quelli di cui al punto 43	Constatazione ufficiale che non è stata osservata alcuna contaminazione da Amauromyza maculosa o Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae o Liriomyza trifolii sui vegetali nel campo di produzione in occasione di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto
45. Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia, Stranvaesia, ad esclusione dei frutti e delle sementi	Fatti salvi: — i divieti applicabili ai vegetali ai sensi dell'allegato III oppure: — le esenzioni, a taluni requisiti elencati di seguito, che possono essere concesse agli Stati membri conformemente alla procedura dell'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE, qualora possano essere fornite garanzie: *A.* Contestazione ufficiale che: 1. i vegetali sono originari della Grecia, dell'Irlanda, del Regno Unito (Irlanda del Nord) o di altri Paesi o regioni riconosciuti esenti da Erwinia amylovora, conformemente alla procedura dell'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE, qualora detti Paesi o regioni siano efficacemente protetti dall'introduzione di Erwinia amylovora e sono stati prodotti in vivai che utilizzano esclusivamente materiale proveniente da detti Paesi o regioni oppure: 2. i vegetali: *a)* sono stati prodotti in un campo: i) situato in una «zona protetta» delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², ossia in una zona dove le piante-ospiti sono sottoposte almeno ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora, a partire dai vegetali ivi coltivati ii) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)*; l'approvazione deve essere notificata prima del mese di luglio alla Commissione, indicando l'ubicazione del campo nonché il tipo e il numero approssimativo di vegetali che vi saranno coltivati e la data di detta approvazione iii) che, come le altre parti della circostante «zona protetta», è risultato esente da Erwinia amylovora dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo in occasione di: — ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante in un raggio di almeno 250 metri, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre per l'emisfero settentrionale, o, per l'emisfero meridionale, rispettivamente in gennaio/febbraio e marzo/aprile, e — verifiche ufficiali effettuate con il criterio del campione casuale nella zona circostante in un raggio di almeno 1 km, almeno una volta tra luglio e ottobre, per l'emisfero settentrionale, ed almeno una volta tra gennaio ed aprile per l'emisfero meridionale, in località selezionate appropriate in cui vi siano vegetali appropriati per fungere da indicatori, e

Descrizione	Requisiti particolari
	— prove ufficiali eseguite secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati dopo l'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora nel campo o nelle altre parti della «zona protetta» iv) dal quale, come dalle altre parti della «zona protetta», non sono state rimosse piante-ospiti con sintomi di Erwinia amylovora senza preventiva indagine ufficiale o preventiva approvazione ufficiale e *b)* sono stati sottoposti ad adeguate misure amministrative per garantire la loro identità, quali l'etichettatura in campo nel caso degli alberi da frutta o altre operazioni con effetto analogo *B.* I vegetali sono imballati e gli imballaggi sono ufficialmente contrassegnati con un marchio in modo da assicurare la loro identificazione nella partita; gli stessi marchi sono riprodotti sul certificato fitopatologico
46. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Synchitrium endobioticum, da Globotera pallida, da Globotera rostochiensis e da Corynebacterium sepedonicum
47. Terreno di coltura come specificato nell'allegato V, punto 9, lettera *b)*	Constatazione ufficiale che: *a)* il terreno di coltura, al momento della piantagione: — non conteneva terra e materie organiche, o — era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad un esame o trattamento adeguati assicuranti che esso fosse esente da altri organismi nocivi, o — era stato sottoposto ad adeguato trattamento per eliminare gli organismi nocivi e *b)* dopo la piantagione: — sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente dagli organismi nocivi, o — nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati estratti dal terreno di coltura e si è lasciato soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera *a)*
48. Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Beet curly top virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
49. Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, originari dei Paesi in cui è noto il manifestarsi del Beet leaf curl virus	Constatazione ufficiale: *a)* che nelle regioni di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da Beet leaf curl virus, e *b)* che non sono stati osservati sintomi del Beet leaf curl virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul luogo di produzione né elle immediate vicinanze
50. Sementi di Medicago sativa	Constatazione ufficiale: — che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo e che Ditylenchus dipsaci non è apparso dopo una prova in laboratorio su un campione rappresentativo, o — che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione
51. Sementi di Medicago sativa originarie dei Paesi in cui il Corynebacterium insidiosum si è manifestato	Constatazione ufficiale: — che non si è avuta conoscenza del manifestarsi del Corynebecterium insidiosum dall'inizio di un periodo di dieci anni né nell'azienda né nelle immediate vicinanze — che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta molto resistente al Corynebacterium insidiosum, o — che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto periodo vegetativo completo dal momento della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, o — che il contenuto in materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità non supera, in peso, lo 0,1% — che non si sono osservati sintomi di Corynebacterium insidiosum durante l'ultimo od eventualmente i due ultimi periodi vegetativi completi sul campo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa — che la coltura è stata fatta su un campo di produzione ove non si è prodotta Medicago sativa durante i tre anni precedenti la semina
52. Sementi di Pisum sativum	Constatazione ufficiale: — che nella regione di produzione non si è avuta conoscenza, durante un periodo adeguato, di alcuna contaminazione da Pseudomonas pisi — oppure che, sui vegetali del campo di produzione, non sono stati riscontrati sintomi di Pseudomonas pisi dall'inizio del secondo periodo vegetativo completo

Descrizione	Requisiti particolari
53. Sementi di Solanum lycopersicum	Constatazione ufficiale che: 1. le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente definito conformemente alla procedura dell'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE e 2.*a)* le sementi provengono da regioni in cui non si ha conoscenza di Corynebacterium michiganese, Xanthomonas vesicatoria o Potato spindle tuber viroid, o *b)* sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie causate da detti organismi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, o *c)* le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale in merito almeno agli organismi sopramenzionati, effettuata su campioni rappresentativi ed in base a metodi idonei e che in questa prova le sementi si siano rivelate esenti da questi organismi
54. Frutti di pompelmo originari di Paesi del continente americano	Constatazione ufficiale che i frutti di pompelmo provengono da zone esenti da Anastrepha fraterculus (Wied.) e Anastrepha ludens (Loew.)

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO FITOSANITARIO.

1) Piante vive e parti vive di piante destinate alla propagazione ad eccezione delle piante di acquario.

2) Sementi originarie di Paesi membri:
Medicago sativa;
Pisum sativum;
Solanum lycopersicum;
Phaseolus vulgaris L.;
Dolichos Jacq.

3) Sementi originarie di Paesi terzi.

4) Cereali in granella, leguminose secche in granella e semi oleosi originari di Paesi terzi e destinati all'alimentazione e all'industria.

5) Parti di piante:
a) fiori recisi o parti di piante per ornamento di:

Castanea;
Chrysanthemum;
Dendranthema;
Dianthus;
Gladiolus;
Gypsophila;
Prunus;
Quercus;
Rosa;
Salix;
Syringa;
Vitis;

b) frutti freschi originari di Paesi membri:

Cydonia;
Malus;
Prunus;
Pyrus;

c) frutti di clementine e pompelmo;

d) frutti freschi originari di Paesi terzi;

e) frutti di pomodoro, melanzana e peperone originari di Paesi terzi.

6) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.).

7) Legname di:

Castanea, Quercus, compreso — quando è originario dei Paesi dell'America settentrionale — il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale;
Ulmus;
Conifere, originarie di Paesi extraeuropei;
Populus, originario del Continente americano.

8) Corteccia isolata di Quercus, ad eccezione di Quercus suber.

9.*a)* terreno di coltura in quanto tale, che consiste totalmente o parzialmente in terra o in altre sostanze organiche solide quali parti di vegetali; humus contenente torba o scorze, diverso da quello costituito esclusivamente da torba, o

b) terreno di coltura, aderente o associato a vegetali, che consiste totalmente o parzialmente in materiale specificato alla lettera *a)* o che consiste totalmente o parzialmente in torba o in qualsiasi altra sostanza organica solida destinata a far sopravvivere i vegetali, originario dei Paesi cui si applica l'allegato III, punti 1) e 20).

ALLEGATO VI

1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V, ad eccezione dei frutti pompelmo:

a) Dogane aeree:	Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Venezia
b) Dogane portuali:	Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trieste, Venezia
c) Dogane ferroviarie:	Chiasso, Domodossola, Fortezza, Gorizia, Luino, Modane, Pontebba, S. Candido, Ventimiglia, Villa Opicina
d) Dogane stradali:	Aosta Pollein (Gran S. Bernardo e Monte Bianco), Brennero-Campo Trens, Cuneo, Gorizia, Ponte Chiasso, Ponte S. Luigi, Rabuiese, Tarvisio Coccau, Traforo Freyus-Freney, Trieste Fernetti, Trieste Pesek

2. Punti di entrata per i frutti di pompelmo:

Dogane portuali:	Genova, Livorno, Napoli, Ravenna, Savona, Trieste

3. Ulteriori punti di entrata per i cereali in granella, leguminose secche in granella e semi oleosi indicati nell'allegato V, punto 4):

Dogane portuali:	Barletta, Castellammare di Stabia, Chioggia, Crotone, Gaeta, Manfredonia, Messina, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa

4. Ulteriori punti di entrata per il legname di cui all'allegato V, punto 7):

Dogane portuali:	Arbatax, Molfetta, Monfalcone

86A1632

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 marzo 1986.

Recepimento della cinquantesima direttiva della commissione CEE e modifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante le norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Vista la cinquantesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 85/342/CEE del 24 giugno 1985, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L. 179 dell'11 luglio 1985, con la quale e stato modificato l'allegato II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, con il disporre la proroga all'ammissione, dell'Avoparcina per vitelli e bovini all'ingrasso, del Nosieptide e della Nicarbazina, e sia con il modificare talune altre disposizioni relative all'Avoparcina per vitelli;

Considerato che il Nosieptide, antibiotico già ammesso fino al 30 giugno 1985, è tecnologicamente superato e non offre sufficienti garanzie di carattere sanitario;

Vista la quarantasettesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 84/547/CEE del 26 ottobre 1984, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 297 del 15 novembre 1984, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE, sopracitata, con il disporre l'ammissione, in via transitoria della Perlite;

Vista la quarantunesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/822/CEE del 19 novembre 1982, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 347 del 7 dicembre 1982, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE, sopracitata, con il disporre l'ammissione, in via transitoria della «Miscela naturale di steatite e clorite, esente da amianto, diversa dalla miscela E 554»;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 settembre 1985;

Considerato, inoltre, ai sensi della direttiva numero 85/520/CEE che è opportuno concedere la proroga alla data limite di impiego relativamente alla Virginiamicina, Nitrovin, Nicarbazina, Poliossietilen-sorbitan-monooleato, Cantaxaintina, Bentonite, Montmorillonite, e modificare le voci: Trioleato di Poliossietilene (20) Sorbitano, DL Acido malico e 1,2 propandiolo;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985 citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, alla voce Avoparcina, in corrispondenza della specie animale «bovini da ingrasso» viene aggiunta, alla colonna «impiego consentito fino al», la data 3 dicembre 1986; la stessa voce Avoparcina in corrispondenza della specie animale «vitelli» è sostituita come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
—	—	Vitelli	6 mesi	15	100.000	40	—	3-12-1986

2) alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, la voce Nosieptide è soppressa;

3) alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, per la voce Virginiamicina, la data del 30 novembre 1985 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 3 dicembre 1986;

4) alla parte I, principi attivi, gruppo *D)*, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per la voce Nicarbazina, la data del 30 giugno 1985 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 3 dicembre 1986;

5) alla parte I, principi attivi, gruppo *E)*, fattori di accrescimento per la voce Nitrovin, la data del 30 novembre 1985 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 3 dicembre 1986;

6) alla parte IV, emulsionanti, stabilizzanti addensanti e gelificanti, per la voce Poliossietilen sorbitan monocoleato, la data del 30 novembre 1985, è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 3 dicembre 1986; inoltre per la voce Trioleato di poliossietilene (20) Sorbitano (sinonimo: Polisorbato 85), nella colonna «impiego consentito fino al», viene aggiunta la data 3 dicembre 1986;

7) alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo *A)*, carotenoidi e xantofille, per la voce Cantaxantina, la data 30 novembre 1985 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 3 dicembre 1986;

8) alla parte VI, conservanti, la voce DL acido malico 1,2 propandiolo è sostituita come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
DL acido malico	$C_4H_6O_5$	Tutte le specie animali o categorie di animali	—	—	—	—	—	—
1,2 propandiolo	$C_3H_8O_2$	Cani	—	—	—	53.000	—	—
		Gatti	—	—	—	—	—	3-12-1986

9) alla parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, per le voci Bentonite e Montmorillonite, la data del 30 novembre 1985 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 3 dicembre 1986; e sono altresì aggiunte le seguenti due voci:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Perlite	Silicato naturale di sodio e di alluminio espanso mediante riscaldamento esente da amianto	—	—	—	—	—	—	3-12-1986
Miscela naturale di steatite e clorite, esente da amianto in rapporto superiore a 1/1	—		—	—	—	—	—	3-12-1986

Art. 2.

Col presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione e sono rigettate tutte le domande di registrazione degli integratori per mangimi a base di Nosieptide.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È consentito un periodo di tre mesi da quest'ultima data per lo smaltimento delle scorte.

Roma, addì 3 marzo 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A1904

DECRETO 6 marzo 1986.

Autorizzazione all'istituto di anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Genova alle operazioni di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova, in data 27 gennaio 1986, intesa ad ottenere per l'istituto di anatomia chirurgica — già autorizzato al prelievo e trapianto di rene, pancreas e fegato con decreti ministeriali del 20 gennaio 1981, 18 maggio 1983 e 13 novembre 1985 — l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi a cura di sanitari già autorizzati al prelievo di cuore;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 28 febbraio 1983;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983 e in data 5 dicembre 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed ai pareri formulati dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Genova è autorizzato, limitatamente alle strutture, all'espletamento di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate presso le sale operatorie della clinica chirurgica «R».

Art. 3.

Le attività relative alle operazioni di solo prelievo di cuore debbono essere effettuate dai sanitari già autorizzati, con appositi decreti ministeriali che fanno parte integrante del presente provvedimento, al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 12 novembre 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il rettore magnifico dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A1970

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 marzo 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 marzo 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge

finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 18 marzo 1986, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 18 settembre 1986, è pari al 7 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive risulterà dal seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 18 settembre e pagabili il 18 marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 18 marzo e pagabili il 18 settembre successivo.

Il tasso di rendimento dei BOT annuali è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di assegnazione d'asta dei buoni medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, ne tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 18 marzo e 18 settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 settembre 1986 e l'ultima il 18 marzo 1991.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito, pagate agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 18 marzo 1991, tramite le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.
Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso e riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente articolo 7, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 marzo 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di 10, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 10.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 21 marzo 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 7 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 11.

Il 21 marzo 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 12.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate, saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro de Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti delle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 13.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 18 MARZO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 18 MARZO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 18 MARZO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1986, valutati in lire 70 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1986
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 218

86A1971

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Centrofin e la S.a.s. SICMU, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 febbraio 1982 e 6 aprile 1983 con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. Centrofin e la S.a.s. SICMU ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore e cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 21 gennaio 1986 volta ad ottenere la fissazione al 4 febbraio 1987 del termine unico di cui sopra, nei confronti di tutte le società del gruppo Centrofin;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto limitatamente alla S.p.a. Centrofin ed alla S.a.s. SICMU, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere espresso dal CIPI in data 13 febbraio 1986, favorevole alla fissazione del termine unico per la S.p.a. Centrofin e per la S.a.s. SICMU;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Centrofin e della S.a.s. SICMU, è fissato un termine unico di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa al 4 febbraio 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A1943

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° marzo 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 20 dicembre 1985 di conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'istituto interdiocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Veroli-Frosinone, di Anagni e di Alatri, in Frosinone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1985, pubblicato a pag. 123 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Veroli-Frosinone, di Ferentino, di Anagni e di Alatri, avente sede in Frosinone;

Considerato che nella premessa di detto decreto le parole «il Vescovo diocesano di ..... ha eretto .....» vanno sostituite con «i Vescovi diocesani di ...... hanno eretto .....»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa rettifica;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Il primo comma della premessa del decreto ministeriale 20 dicembre 1985 richiamato in narrativa è sostituito come segue:

«Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale i Vescovi diocesani di Veroli-Frosinone, di Ferentino, di Anagni e di Alatri hanno eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero».

Roma, addì 1° marzo 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina arboricoltura generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A1907

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Norme regolamentari per l'attuazione della legge 10 marzo 1986, n. 61, sulle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi

Prot. n. 621374

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 delle legge in oggetto, in attesa della individuazione dei valori per la determinazione dei calcoli previsti dal secondo comma dello stesso art. 2, vengono disciplinate con effetto immediato le materie relative alle scorte obbligatorie a carico degli importatori di prodotti petroliferi e dei titolari di concessioni di deposito e alle scorte operative relative agli impianti di lavorazione per conto di un committente estero e per le esportazioni di prodotti.

1 — A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i titolari di concessioni relative ad impianti di depositi commerciali ed industriali sono tenuti ad un obbligo di scorta di prodotti petroliferi pari al 10% della relativa capacità geometrica.

A decorrere dalla stessa data non sono più tenuti all'obbligo di scorta i titolari di concessioni relative a depositi SIF e doganali privati.

2.1 — Con la stessa decorrenza e fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della legge sopra citata, l'obbligo di scorta a cui sono tenuti gli importatori di prodotti petroliferi finiti di cui all'art. 1, primo comma, della legge in oggetto, passa dal 5 al 20% di ogni singola partita importata.

2.2 — La scorta d'obbligo deve essere costituita all'atto della importazione e dislocata presso lo stesso impianto dove è avvenuto lo sdoganamento del prodotto.

L'anzidetta scorta, relativa all'intera singola partita di prodotti importati, può essere dislocata presso altro impianto di deposito, purchè questo sia coperto da concessione ministeriale o regionale; in tal caso il trasferimento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla scrivente amministrazione.

2.3 — Il titolare della concessione del deposito doganale o SIF, attraverso il quale avviene l'operazione di importazione e presso il quale viene assolto l'obbligo di imposta per l'immissione al consumo del prodotto, è solidalmente responsabile con l'importatore della costituzione delle scorte di riserva di cui all'art. 1 della legge in oggetto.

2.4 — Il titolare della concessione del deposito doganale o SIF di cui sopra, nonchè l'importatore, nei termini previsti dalla circolare n. 199/F del 7 marzo 1984, devono comunicare a questo Ministero - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, tutte le operazioni di importazione che vengono effettuate. Le quantità dichiarate dovranno essere certificate dagli uffici doganali preposti all'impianto.

2.5 — Secondo i termini previsti dalla circolare n. 202/F dell'8 novembre 1985 anche l'importatore dovrà comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio programma di approvvigionamento annuale e trimestrale ed il consuntivo mensile relativo alle importazioni effettuate.

Contestualmente alla comunicazione del programma di approvvigionamento l'importatore dovrà anche indicare gli impianti presso i quali prevede di effettuare le importazioni.

3 — A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge le scorte operative delle raffinerie che effettuino lavorazioni per conto di un committente estero, limitatamente alle quantità dal medesimo ritirate, o per conto proprio, limitatamente alle quantità di prodotti esportati, saranno calcolate, nei decreti di imposizione delle scorte obbligatorie, in giorni ventitre.

4 — Fino all'entrata in vigore del decreto di attuazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge in oggetto restano ferme le disposizioni e le procedure di cui alle circolari n. 182/F del 1° ottobre 1980, n. 194/F del 12 maggio 1983, n. 199/F del 7 marzo 1984, n. 201/F del 5 marzo 1985 e n. 202/F dell'8 novembre 1985 non modificate dalle presenti norme regolamentari.

Roma, addì 14 marzo 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2028

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento della cooperativa a r.l. «Pelagos», in Messina, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1986, è stata riconosciuta a sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, della cooperativa a r.l. «Pelagos», con sede in Messina, presso Acquario, Villa Mazzini.

86A1945

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissioni di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 13 febbraio 1986 ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

BERTELLO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione dei magazzini per picking o interoperazionali tra linee di produzione nella fabbrica automatica e nella logistica dell'impresa.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Borgo Sandalmazzo (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.668.922.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

BULLONERIE VITERIE GALVAGNO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: componenti di montaggio innovativi per cicli di assemblaggio robotizzati e/o automatici, per accoppiamenti di materiali metallici e termoplastici; processo tecnologico di stampaggio a freddo assistibile con l'impiego di ultrasuoni.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 544.164.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1988.

CTIP - COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE PROGETTI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione su pacchetto di software gestionale e tecnico per fornitura a possibili acquirenti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.555.475.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

COSTRUZIONI MECCANICHE TORTONA - CMT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linee di centri di torniture e configurazione a livello variabile.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Tortona (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.016.503.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1987.

CUGHER SERIGRAFICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi modulari e flessibili di automazione, movimentazione e controllo, per processi serigrafici e processi complementari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 593.100.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammmessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1987.

DATA CONSYST S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo integrato di nuovi dispositivi e apparati nel campo della trasmissione dati e dei sistemi automatizzati di sicurezza.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Segrate.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.759.442.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 giugno 1987.

ELECTRONIC SYSTEM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema «Cam-Sintel» ovvero sistema computerizzato di acquisizione dati e controllo di processo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Dormelletto (Novara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 835.880.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

FRIGOMECCANICA INDUSTRIE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impiantistica di automazione industriale (flessibile ed integrata) ad intelligenza distribuita del ciclo di funzionamento dei centri di lavoro dotati di macchine ad iniezione per lo stampaggio di oggetti in materiale plastico.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Ponte San Marco.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 462.395.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

I.D.M. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI LAVORAZIONI LEGNO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la lavorazione di pannelli in legno, di agglomerati e materiali similari differenziati, con unità di controllo elettronico a micro-processore.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Pesaro.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 985.135.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

LINDBERG S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e sviluppo di un impianto automatico in atmosfera controllata per i trattamenti termici ad alta temperatura negli acciai speciali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Corsico (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 492.750.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

MECCANICA NOVA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: unità di rettificatura, innovativa, polifunzionale CNC per carico automatico veloce, stazione automatica di misura adattativa *post-process*.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Zola Predosa (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 788.853.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

MECOF S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: officina integrata per la progettazione, costruzione e verifica dei modelli e stampi ed altre forme nello spazio.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Belforte Monferrato (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.576.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

OFFICINE MECCANICHE CIGARDI SOCIETÀ PER AZIONI - O.M.C.S.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica e automazione industriale nel campo delle macchine da stampa offset, mediante impiego di schemi elettronici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Bollate (Milano) e Gattico (Novara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.972.636.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1987.

RIELLO CONDIZIONATORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi refrigeranti ad alta efficienza.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Bevilacqua (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.420.075.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1987.

RIV SKF INDUSTRIE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi procedimenti nella lavorazione dopo trattamento termico del cuscinetto atti a realizzare un sostanziale minor posto del prodotto e l'assoluta costanza qualitativa.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Bari, Cassino (Frosinone).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.865.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 25 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

SELENIA SPAZIO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: apparati di bordo per satelliti destinati alla trasmissione in tecnica numerica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: L'Aquila.

Forma di finanziamento: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.708.350.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

SICAR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchine utensili per la lavorazione del legno equipaggiate di apparecchiature elettroniche a microprocessori.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Carpi (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 953.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 13 luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

SOCIETÀ MERIDIONALE ACCESSORI ELASTOMERICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di tenuta di parti fisse o mobili dell'autoveicolo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Battipaglia (Salerno).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.109.250.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

TACCHELLA MACCHINE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova generazione di macchine configurantesi come centri di rettifica flessibili e modulari, controllati da microprocessori.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1985.

Luogo di esecuzione: Cassine (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.624.377.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

URMET COSTRUZIONI ELETTROTELEFONICHE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progetto sviluppo e applicazione di nuovi moduli a tecnologia avanzata per terminali di forma e dei sistemi di utenti da essi derivanti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.151.945.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1987.

Inoltre, il CIPI ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del Fondo:

Delibera adottata dal CIPI in data 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società «Comelit - Compagnia elettronica italiana» S.p.a., concernente: «Telecamera allo stato solido con l'impiego di sensori CCD».

Modifica da apportare:

Nome impresa: Comelit international elettronica italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società «Contraves italiana» S.p.a. concernente: «Automazione di processo per acquisizione dati».

Modifica da apportare:

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.649.000.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società «Nuova Innocenti» S.p.a. concernente: «Ampliamento della gamma di veicoli con elevati contenuti innovativi e realizzazione di flessibilizzazione produttiva conseguente all'uso di numerosi componenti connessi oltre a sostanziali miglioramenti dei prodotti attualmente in produzione».

Modifiche da apportare:

Trasferimento del finanziamento dalla Nuova Innocenti S.p.a. alla Officine Alfieri Maserati S.p.a.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 6.725.790.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985, modificata in data 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società «Iamcolor» S.p.a. concernente: «Sperimentazione e messa a punto di rivestimenti anticorrosivi ad elevato contenuto tecnologico a base di tecnopolimeri per impieghi Off-Shore».

Modifica da apportare:

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 440.449.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

86A1771

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di matematica finanziaria per le esigenze della seconda cattedra di matematica generale della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1985, registro n. 47, foglio n. 24, con il quale sono stati assegnati posti di tecnico esecutivo all'Universita degli studi «La Sapienza» di Roma, tra i quali un posto presso l'istituto di matematica finanziaria per le esigenze della seconda cattedra di matematica generale della facoltà di economia e commercio;

Vista la nota n. 3275 del 22 luglio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di matematica finanziaria per le esigenze della seconda cattedra di matematica generale della facoltà di economia e commercio di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1977, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine pesonale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titolo stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera G), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzett Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di matematica finanziaria per le esigenze della seconda cattedra di matematica generale della facoltà di economia e commercio per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando;*

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1986
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 101

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Un tema di cultura generale.

Prova pratica:

Prova dell'uso della tastiera e delle stampanti del personal computer IBM/XT in dotazione dell'istituto di matematica finanziaria.
Prova di videoscrittura.
Prova sull'uso e gestione della macchina delle fotocopie in dotazione dell'istituto di matematica finanziaria.
Prova sull'uso e manutenzione delle lavagne luminose in dotazione dell'istituto di matematica finanziaria.

Colloquio:

Verterà sulla prova scritta e su alcune semplici nozioni di organizzazione universitaria.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da redigersi su carta bollata

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

I....sottoscritt.............. (*A*) nat... a..
(provincia di...) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via .... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di matematica finanziaria per le esigenze della seconda cattedra di matematica generale della facoltà di economia e commercio di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n................ del ....

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di...............................
presso.. (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli............................ (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in......................................
(città, via, cap.) tel...

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A1880

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Trento in via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 maggio 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 10 maggio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di economia e commercio - Università degli studi di Trento, via Verdi n. 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 16 maggio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di economia e commercio, via Verdi n. 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 23 aprile 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di giurisprudenza, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 21 maggio 1986, ore 9.

86A1950

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di agraria, siti in Gallina di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 aprile 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 aprile 1986, ore 8,30.

86A1952

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - sottosettore odontostomatologia), gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 aprile 1986, ore 9;
seconda prova: 9 aprile 1986, ore 9.

86A1951

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 aprile 1986, ore 11,30;
seconda prova scritta: 11 aprile 1986, ore 9.

86A1953

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la giunta centrale per gli studi storici.

È indetto il concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la giunta centrale per gli studi storici.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Via di Villa Sacchetti, 5 - 00197 Roma, mediante plico raccomandato, domanda su carta legale, corredata dei documenti e titoli, entro la data del 30 maggio, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla giunta centrale per gli studi storici - palazzo delle Scienze - Roma-E.U.R.

86A1947

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro *A* - dirigenti.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nella carriera direttiva quadro *A* - dirigenti, di cui alla tabella XX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, avranno luogo nei giorni 18 e 19 aprile 1986, con inizio alle ore 9 nella sala Turismo, secondo piano del Ministero, in via della Ferratella in Laterano n. 51, Roma.

86A1949

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/6, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina, a tempo pieno, da assegnare al servizio di pronto soccorso;
due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno;
due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno, da assegnare un posto alla divisione di chirurgia e un posto alla divisione di ostetricia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Lucera (Foggia).

86A1893

Concorsi riservati e pubblico a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/4

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/4, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (per la sezione di terapia intensiva neonatale).

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - centralinista telefonico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Brindisi.

86A1921

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile del servizio di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 25.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile del servizio di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rivoli (Torino).

86A1924

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad operatore tecnico del servizio di lavanderia presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il numero dei posti del concorso ad operatore tecnico del servizio di lavanderia, presso l'unità sanitaria locale n. 25 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 6496 della *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 12 settembre 1985, è elevato da uno a due.

86A1923

Revoca del concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 25

È revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 6496 della *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 12 settembre 1985, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

86A1922

Concorso ad un posto di collaboratore coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 57

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 57.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale - patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

86A1884

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

due posti di agente tecnico servizio igiene e sanità pubblica - ruolo tecnico - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico;

due posti di assistente amministrativo - ruolo amministrativo - profilo professionale: assistente amministrativo - posizione funzionale: assistente amministrativo;

un posto di agente tecnico servizio veterinario - ruolo tecnico - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari - ruolo sanitario - profilo professionale: personale con funzioni didattico-organizzative - posizione funzionale: operatore professionale dirigente,

un posto di direttore amministrativo - vice capo servizio - ruolo amministrativo - profilo professionale: direttore amministrativo - posizione funzionale: direttore amministrativo del primo servizio amministrativo (affari generali, legali, contenzioso, archivio, biblioteca, documentazione, gestione e aggiornamento professionale del personale;

un posto di vice direttore amministrativo - ruolo amministrativo - profilo professionale: direttore amministrativo - posizione funzionale: vice direttore amministrativo del secondo servizio amministrativo (bilancio, programmazione finanziaria, statistica, rilevazione ed elaborazione dati, provveditorato, economato e servizi tecnici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Fossombrone (Pesaro).

86A1883

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di ostetrica;
un posto di vigile sanitario;
un posto di infermiere professionale;
un posto di coadiutore sanitario servizio medicina di base;
un posto di collaboratore coordinatore;
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

86A1891

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di primario medico - posizione funzionale: primario; disciplina: medicina generale; settore di attività: lungodegenza riabilitativa con servizio aggregato di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di primario psichiatra - posizione funzionale: primario; disciplina: psichiatria; settore di attività: psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'U.S.L. in Asola (Mantova).

86A1886

Concorso a otto posti di tecnico di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 51

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di tecnico di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 51.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla funzione del personale dell'U.S.L. in Cremona.

86A1885

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 56

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore tecnico sanitario di radiologia medica - ruolo sanitario - personale tecnico sanitario - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

86A1920

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 65

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, a:

un posto di assistente medico addetto al N.O.T., ottavo livello (a tempo pieno);
due posti di psicologo collaboratore per il N.O.T., ottavo livello (a tempo pieno);
tredici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Sesto San Giovanni (Milano).

86A1889

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

Ospedale di Bassano del Grappa:

un posto di assistente medico della divisione di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;
un posto di operatore tecnico - centralinista-portiere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

86A1931

Pubblica selezione per chiamata diretta ad un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere psichiatrico, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetta pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, e per trasferimento ad un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere psichiatrico, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A1887

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Son indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario ospedaliero per il centro trasfusionale a tempo pieno;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale - servizio concorsi dell'U.S.L. in Foligno (Perugia).

86A1882

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio unico di pronto soccorso, accettazione medica ed astanteria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio unico di pronto soccorso, accettazione medica ed astenteria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

86A1930

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

quattro posti di assistente medico - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia;
nove posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Polistena (Reggio Calabria).

86A1941

REGIONE LIGURIA

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del concorso a psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 14

Il numero dei posti del concorso a psicologo collaboratore presso la unità sanitaria locale n. 14 di Genova (di cui al bando di concorso pubblicato alla pag. 8893 della *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1985), è elevato da tre a quattro.

86A1980

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario - area medica - servizio di epidemiologia clinica e sperimentazioni controllate;
un posto di assistente - area di anestesia - servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente - area di cancerogenesi chimica e mutagenesi - servizio di mutagenesi sezione aggregata di chimica ambientale;
un posto di direttore - area epidemiologia sperimentale e informatica - servizio di epidemiologia ambientale e biostatistica applicata;
tre posti di operatore professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

86A1892

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente per il secondo servizio di anestesia e rianimazione

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente per il secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

86A1932

OSPEDALE «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice segretario;
un posto di ortottista;
un posto di infermiera generica;
un posto di puericultrice;
tre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A1888

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di capo ripartizione del personale

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

86A1890

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 64 del 18 marzo 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed opere pie annesse in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di infermiere professionale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221